

TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
ESTRATTO DI SENTENZA DI ESTENSIONE DI FALLIMENTO

Il Tribunale Ordinario di CUNEO
In Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente:

FALLIMENTO
N. 15/2021
SENTENZA N. 45/2023

SENTENZA
(omissis)

Visto l'art. 147 comma 4° comma L.F.
dichiara il fallimento in estensione di:

- 1) Xu Gangyin, nato il 23/12/1988 nella Repubblica Popolare Cinese (C.F.: XUXGGY88T23Z210P), residente in Savigliano, via Fedele Savio n. 12;
- 2) Feilong Real Gestione Immobili s.r.l., con sede in Savigliano, via della Consolata n. 39 A/B/C (Codice Fisc. e P. Iva: 03668680048);

NOMINA

Giudice delegato il dott. Rodolfo Magri e Curatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, con studio in Vicoforte, via Collarei n. 38;

ORDINA

al fallito / alla società fallita di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere, con sollecitudine, all'apposizione dei sigilli ex art 84 L.F., autorizzandolo fin da ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica se necessario; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; inoltre, il curatore è tenuto, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, ad inventariare i beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie, ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati); il curatore procederà autonomamente, alla presenza o avvisati il fallito ed il comitato dei creditori, se nominato, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, alle operazioni di inventano, quindi procederà, con l'assistenza del cancelliere e presso la Cancelleria, alla formazione del verbale nel quale darà atto delle attività compiute;

STABILISCE

che l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo abbia luogo il giorno

21.03.2024, ore 10,30,

avanti al predetto Giudice Delegato, presso il Tribunale di Cuneo, nel suo ufficio, avvertendo il fallito / la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;

ORDINA

che vengano prenotate a debito e/o anticipate, ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n.115, le spese relative alla notificazione, comunicazione, trasmissione ed annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F.

Cuneo 14.12.2023

Il Presidente est.
dr. Rodolfo Magri

SENTENZA TELEMATICA ACCETTATA IL 19/12/2023

Per estratto conforme, che si rilascia in carta libera essendo ammessa la prenotazione a debito con decreto del Giudice Delegato. Dalla Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di CUNEO
CUNEO, 19 DIC. 2023



IL CANCELLIERE F4
- Stefano Bonissone -